

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3392

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MITA, ROGNONI, SCOTTI, CABRAS, CASINI PIER FERDINANDO, GITTI, ABETE, ANDREONI, ANSELMI, ARMELLIN, AZZARO, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BORRI, BOSCO BRUNO, BRICCOLA, BROCCA, BRUNI, BUBBICO, CACCIA, CARLOTTO, CASATI, CATTANEI, CITARISTI, COSTA SILVIA, COMIS, CONTU, DEGENNARO, DEL MESE, FALCIER, FAUSTI, FIORI, FOTI, FRANCHI ROBERTO, GARAVAGLIA, GRIPPO, IANNIELLO, LO BELLO, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MONGIELLO, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, PASQUALIN, PATRIA, PERUGINI, PICANO, PIREDDA, PISICCHIO, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, RINALDI, ROSSATTINI, ROSSI DI MONTELERA, RUBINO, RUFFINI, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, TESINI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 15 gennaio 1986

Introduzione dello scrutinio elettronico nelle operazioni elettorali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, avanzata dalla democrazia cristiana al più autorevole livello, intende assicurare maggiore trasparenza e sicurezza nelle operazioni elettorali.

Infatti recenti tristi avvenimenti hanno evidenziato un possibile inquinamento del voto, soprattutto per ciò che riguarda l'espressione delle preferenze ai candi-

dati nell'ambito delle singole liste dei partiti.

Di qui la necessità, sentita dalla democrazia cristiana così come avvertita da altri partiti che già hanno proposto modifiche legislative in proposito, di introdurre sistemi automatizzati che, garantendo nel modo più completo la segretezza del voto, consentano il raggiungi-

mento della massima certezza nell'identificazione dei candidati eletti sottraendoli a possibili tentativi di brogli o manomissioni elettorali. In particolare l'introduzione del sistema proposto garantisce massima celerità nelle operazioni di spoglio delle preferenze consentendo in questo modo di avere rapidamente il risultato delle consultazioni elettorali. L'onere finanziario richiesto sembra assai limitato

soprattutto se rapportato all'obiettivo che si propone, che tanto è stato a cuore del legislatore nell'elaborazione della Carta costituzionale.

Su questa iniziativa legislativa il gruppo democratico cristiano si augura di poter raggiungere un'ampia intesa con gli altri partiti presenti in Parlamento nell'interesse primario, oltre che delle stesse forze politiche, dell'intero Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 31-*bis*. — Le schede possono altresì essere del nuovo tipo per scrutinio elettronico; esse sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C e H allegate al presente testo unico. Le schede riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 24, n. 1.

Nelle elezioni in cui è data facoltà all'elettore di esprimere uno o più voti di preferenza, in una apposita zona della scheda sono riportate a stampa delle caselle contraddistinte da un numero progressivo, che identifica l'ordine di presentazione dei candidati nella lista, in numero tale da poter essere sufficienti ad identificare gli stessi candidati anche per le liste più numerose.

La scheda contiene inoltre un identificativo in codice atto ad essere letto ed interpellato dalla macchina scrutatrice, il quale consente alla stessa di riconoscere il tipo di scheda, al fine di poterne controllare automaticamente la congruità.

Subito sopra la parte relativa ai contrassegni compare su ogni scheda la scritta indicante il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 61-*bis*. — Nelle schede di nuovo tipo per scrutinio elettronico di cui all'articolo 31-*bis* del presente testo unico il voto di lista è espresso con un segno sull'apposita casella stampata a fianco del *fac-simile* identificativo di lista; l'indicazione delle preferenze deve essere fatta tracciando un segno sul numero che equivale al numero d'ordine del candidato della lista espressa dal votante.

Se l'elettore, pur avendo segnato una o più caselle della zona riservata alle preferenze non abbia indicato alcun voto di lista, la scheda si intende nulla ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 68-*bis*. — Lo spoglio dei voti può avvenire mediante apposita macchina elettronica dotata di lettore ottico e mini-computer.

Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente:

1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi inserisce la scheda nel lettore ottico della macchina scrutatrice la quale effettua un controllo di congruità per verificare la validità del voto ed effettua una stampa in chiaro in una sezione della scheda e in copia su un cedolino ad essa sovrapposto.

Tale stampa contiene l'identificativo del seggio, il numero d'ordine di spoglio della scheda, il tipo di votazione, la lista prescelta nonché l'indicazione dei numeri d'ordine dei candidati prescelti ed un numero di controllo calcolato elettronicamente. I medesimi dati sono inoltre registrati su un supporto elettronico al fine di consentire di effettuare oltre allo spoglio anche eventuali successivi controlli ed operazioni. Il presidente la affida ad un secondo scrutatore il quale separa i cedolini delle schede riponendo le due parti in cassette separate. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata elaborata e all'occorrenza visionata dagli scrutatori per eventuali riscontri. Le schede possono essere toccate solo dal presidente e dai due scrutatori designati dalla sorte che lo coadiuvano, ovvero da altri componenti del seggio che siano chiamati dal presidente a sostituirli;

2) conta il numero di schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati dagli stampati emessi dalla macchina scrutatrice, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate dalla macchina scrutatrice col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione;

4) riporta tali dati nelle varie colonne del prospetto del verbale.

Quando la macchina scrutatrice rifiuta di computare una scheda perché vi sono stati tracciati segni al di fuori delle istruzioni ordinarie, ed in particolare: più contrassegni votati, scritte anziché segni, il presidente, udito il parere degli scrutatori decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti. Di ciò fa menzione nel verbale.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compi-

mento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

ART. 4.

Le tabelle di scrutinio di cui all'articolo 72 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite, in caso di adozione di schede di nuovo tipo e di macchine scrutatrici elettroniche, dagli stampati emessi in doppia copia dalla macchina scrutatrice che devono essere incollati sul verbale del seggio elettorale.

ART. 5.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno provvede a dotare di macchine scrutatrici elettroniche tutti gli uffici elettorali.

ART. 6.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire duecentocinquanta miliardi di cui cinquanta per l'anno 1986, cento per l'anno 1987 e cento per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.